

Art. 3.

Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in titoli e valori diversi

1. Gli ordini di estinzione per la restituzione di depositi in titoli e valori diversi sono esitati presso gli sportelli delle Tesorerie.

2. La consegna è effettuata a favore del soggetto indicato nell'ordine di estinzione ed è documentata tramite la sottoscrizione a titolo di quietanza, apposta da quest'ultimo su modulo predisposto dalla tesoreria competente. I moduli quietanzati comprovanti la restituzione eseguita sono conservati dalle Tesorerie per un periodo di dieci anni dalla data della restituzione.

Art. 4.

Contabilizzazione degli ordini di estinzione

1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordini informatici di estinzione con le modalità previste al comma 7 dell'art. 1 e controllata l'esistenza dei dati in essi contenuti sulla base delle regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4 dello stesso art. 1, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.

Art. 5.

Rendicontazione dell'Istituto tesoriere degli ordini di estinzione

1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con flusso telematico firmato digitalmente la rendicontazione giornaliera degli ordini di estinzione, secondo modalità stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma 4.

2. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato rende disponibile la rendicontazione di cui al comma 1 alla Corte dei conti, alle ragionerie territoriali dello Stato e, ove ne facciano richiesta, alle amministrazioni interessate.

3. Il flusso informatico di cui al presente articolo costituisce documentazione giustificativa a corredo del conto giudiziale sui depositi, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi

1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi con flusso telematico firmato digitalmente, secondo modalità e tempi stabiliti in apposito protocollo d'intesa.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia concordano la data di avvio delle attività per la realizzazione delle procedure di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 19 dicembre 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. nr. priv. n. 61

18A01497

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 gennaio 2018.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 7 maggio 2015 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, è stato fissato in € 11.528,41 l'importo previsto dall'art. 76, com-



ma I, del citato testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%.

Decretano:

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 11.493,82.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2018

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia*
PICCIRILLO

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2018, n. 1-212

18A01371

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2018.

Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto, in particolare, l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;

Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 luglio 2012, n. 158;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 settembre 2013, n. 215;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 dicembre 2014, n. 285;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 aprile 2016, n. 99;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 agosto 2017 n. 190;

Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 19 gennaio 2018, n. 1636;

Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;

Ritenuto pertanto di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari a € 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a € 60,00 per la categoria B.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. Nella causale occorre specificare «Capo XV - capitolo 3570 - art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

Art. 3.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorso 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

